



Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”* convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, in particolare, l’articolo 22, il quale ha istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore *automotive* finalizzati all’insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, nonché per la concessione di incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali (indicato di seguito con “Fondo”);

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*, che alla tabella n. 3, *“Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027”*, stabilisce gli stanziamenti annuali del Fondo pari a 200 milioni di euro per l’anno 2025, a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 301 del 30 dicembre 2025, supplemento ordinario n. 42;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2025, recante *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 302 del 31 dicembre 2025, supplemento ordinario n. 43;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 15 gennaio 2026, con il quale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”* e ss.mm.ii., si è provveduto all’assegnazione delle risorse del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2026 ai responsabili della gestione e, in particolare, all’assegnazione, in termini di residui, competenza e cassa, delle disponibilità dei capitoli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2025, nonché delle eventuali ulteriori risorse iscritte nel corso dell’esercizio 2026, al titolare del centro di responsabilità Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro e ai titolari dei Dipartimenti, così come individuati dal comma 3 dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174 ;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche per le imprese 23 gennaio 2026 con il quale sono assegnate al titolare della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, in termini di residui, competenza e cassa, le risorse finanziarie e le disponibilità dei capitoli di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 15 gennaio 2026, nonché le eventuali ulteriori risorse iscritte nel corso dell’esercizio finanziario 2026;

VISTO il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”*, convertito con modificazioni dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 91 del 20 aprile 2026;

VISTO il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89 recante *“Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 22 maggio 2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, recante *“Riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 113 del 16 maggio 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024 recante *“Rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 121 del 25 maggio 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, recante *“Modulazione e destinazione delle risorse del Fondo di cui all’art. 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e sue successive modificazioni, per gli anni dal 2026 al 2030, nonché delle risorse del medesimo Fondo residue non utilizzate relative all’anno 2025”*, che all’articolo 7 introduce, in via sperimentale, un programma di noleggio a lungo termine sociale di autoveicoli a basse emissioni di anidride carbonica destinato a persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50)”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 3 del 4 gennaio 2023, e in particolare l’articolo 2, comma 1, il quale dispone *“Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2025, con il quale, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, è stato conferito l’incarico di capo del Dipartimento per le politiche per le imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy al dott. Marco Calabrò a decorrere dal 17 febbraio 2025;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 30 gennaio 2024 al n. 201, con il quale il Dott. Paolo Casalino è stato nominato

Direttore generale della Direzione generale per la Politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy;

CONSIDERATA la necessità di definire le modalità operative e gestionali di attuazione del programma previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, nonché di disciplinare i rapporti con il soggetto gestore individuato dal comma 5 del predetto articolo 7;

CONSIDERATO che la misura prevista ai sensi dell'articolo 7, del già menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026 persegue i seguenti obiettivi di interesse pubblico: a) contribuire al rinnovamento del parco circolante auto nazionale, con effetti positivi in termini ambientali e di sicurezza stradale; b) contribuire al processo di transizione verso i veicoli a basse emissioni; c) garantire soluzioni di mobilità sostenibili anche ai soggetti con limitato potere d'acquisto;

CONSIDERATO che in un'ottica di economie di scala e di sinergie tra Pubbliche amministrazioni, secondo il principio generale di efficienza e efficacia dell'azione amministrativa, per la gestione del Programma il soggetto gestore potrà utilizzare la piattaforma Ecobonus gestita da Invitalia S.p.A. ed erogata in modalità Saas;

CONSIDERATO che le modalità di attuazione del presente decreto intendono consentire la fruibilità di uno strumento di mobilità sostenibile a titolo sperimentale, rivolta esclusivamente a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro, con la previsione di specifici requisiti attraverso l'avvalimento di un soggetto pubblico dotato delle competenze necessarie in materia di servizi legati alla mobilità in modo da non incidere sul corretto funzionamento del mercato;

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

(a) “*Programma*”: il programma di noleggio a lungo termine sociale di autoveicoli a basse emissioni inquinanti destinato a persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026;

(b) “*ACP*” (Automobile Club d'Italia): il soggetto, individuato dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, del quale si avvale, quale soggetto gestore, il Ministero delle imprese e del made in Italy per l'attuazione e la gestione del *Programma*;

(c) “*Utente*”: il soggetto beneficiario del *Programma*;

(d) “*Ministero*”: il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 2

(Finalità)

1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione del *Programma* previsto, a titolo sperimentale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026. La sperimentazione del *Programma* ha termine entro il 30 giugno 2030.

Art. 3

(Veicoli e soggetti ammissibili al Programma)

1. I veicoli ammissibili al *Programma* rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) sono veicoli di categoria M1 acquistati e immatricolati in Italia, nuovi di fabbrica e omologati in una classe non inferiore a Euro 6 con emissioni fino a 135 g/km di anidride carbonica;
 - b) hanno un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a euro 14.800,00 IVA esclusa, comprensivo di *optional*.
2. I soggetti ammissibili al *Programma* sono le persone fisiche che alla data di presentazione della domanda di accesso rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) sono residenti, anche fiscalmente, in Italia;
 - b) hanno un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000;
 - c) hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato, un assegno pensionistico, o hanno presentato una dichiarazione dei redditi in ciascuno dei tre precedenti periodi d'imposta;
 - d) sono titolari di un conto corrente bancario o postale e di una carta di credito;
 - e) non hanno carichi pendenti e non risultano protestati o con procedimenti amministrativi a loro carico;
 - f) non sono segnalati presso la Centrale dei rischi;
 - g) sono in possesso di una patente di guida di categoria B o superiore;
 - h) non hanno beneficiato in precedenza delle agevolazioni previste dal *Programma*, inclusi i familiari conviventi;
 - i) non hanno beneficiato in precedenza dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e ss.mm.ii. o dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024.
3. Il modello ovvero i modelli di veicolo da destinare al *Programma*, nonché i relativi servizi connessi, sono individuati da *ACI* tra quelli ammissibili ai sensi del comma 1, mediante procedura ad evidenza pubblica svolta in conformità al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii. Con medesima o autonoma procedura è acquisita altresì la copertura assicurativa dei veicoli secondo quanto previsto nella tabella "A" allegata al presente decreto e come meglio dettagliato e definito nei contratti di noleggio che saranno pubblicati prima della data di adesione.
4. I soggetti ammessi a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 3 dispongono di una rete distributiva capillare sul territorio nazionale per la consegna e l'assistenza dei veicoli, secondo i parametri definiti dallo stesso bando di gara.
5. Gli *utenti* del *Programma* sono identificati, tra quelli ammissibili di cui al comma 2 del presente articolo, a seguito dell'approvazione di *ACI*.
6. L'*utente*, per accedere al *Programma*, è obbligato a rottamare un veicolo di categoria M1 di classe fino a Euro 4 immatricolato in Italia, intestato a lui o ad uno dei familiari conviventi, da almeno 12 mesi.
7. L'*utente* del *Programma*, al momento della stipula del contratto di noleggio, può scegliere di indicare un secondo guidatore, tra i familiari conviventi, autorizzato alla guida del veicolo.
8. È fatto divieto all'*utente* del *Programma* di porre in essere qualsivoglia azione di sub-noleggio del veicolo assegnato.

Art. 4

(Funzionamento del Programma)

1. Il veicolo ammesso al *Programma* avente i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, è concesso in noleggio da *ACI* all'*utente*, soggetto ammissibile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, per una durata pari a 36 mesi. Il contratto di noleggio prevede una soglia massima di percorrenza pari a 12.000 km annui. In caso di superamento della predetta soglia chilometrica, *ACI* applica all'*utente* costi extra-canone, determinati secondo le tabelle comunicate preventivamente all'atto della sottoscrizione del contratto.

2. L'*utente* del *Programma* è tenuto a comunicare, al momento della domanda di accesso di cui all'articolo 8, la targa del veicolo da rottamare di categoria M1 di classe fino a Euro 4 intestato a lui o ad uno dei familiari conviventi da almeno 12 mesi e dovrà poi consegnare ad *ACI* il certificato comprovante l'avvenuta rottamazione, nei 30 giorni precedenti la prevista consegna del nuovo veicolo a noleggio prenotato all'interno del *Programma*. In caso di mancata consegna del certificato comprovante l'avvenuta rottamazione l'*utente* decade dal beneficio e l'autovettura viene assegnata a un nuovo *utente* secondo la graduatoria, previa verifica del possesso dei requisiti.

3. Alla scadenza del contratto di noleggio e comunque al termine del periodo di sperimentazione, il veicolo può essere da *ACI*:

- a) in via preferenziale, ceduto al medesimo *utente* attraverso un contratto di compravendita con prezzo scontato in misura non inferiore al 10 per cento rispetto a quello risultante dalle quotazioni medie di mercato, previa manifestazione di interesse da parte dell'*utente* da sottoporre ad *ACI* entro 90 giorni dal termine del contratto di noleggio;
- b) in subordine, ceduto al costruttore aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 3 dell'articolo 3 per la fornitura degli autoveicoli attraverso l'attivazione della opzione di "buy back" contrattualmente predefinita, ovvero ad altro soggetto attraverso un contratto di compravendita con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato;
- c) in caso di impossibilità di realizzare ciascuna delle due precedenti opzioni di vendita, *ACI* può alienare le autovetture anche ad un prezzo inferiore alle quotazioni medie di mercato mediante avviso pubblicato sul sito internet della stessa *ACI*, ovvero della propria società preposta di cui al comma 1 dell'articolo 6, per una durata non inferiore a 15 giorni.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, gli introiti derivanti dalla vendita dei veicoli di cui al comma 3 sono utilizzati da *ACI* per l'acquisto di nuovi veicoli da impiegare nel *Programma*, secondo le procedure di cui all'articolo 3, comma 3, comprensive della copertura assicurativa, nonché per la copertura degli oneri di gestione operativa del *Programma*, rendicontati da *ACI* e approvati dal *Ministero*. Al fine di contenere sin dall'avvio del *Programma* l'importo del canone dovuto dai beneficiari, *ACI* tiene conto del valore attualizzato dei predetti introiti nella determinazione del canone medesimo.

Art. 5

(Condizioni riconosciute all'utente del Programma)

1. All'*utente* del *Programma* viene applicato da parte di *ACI* un canone sociale, invece del canone a condizioni di mercato. Tale canone sociale non potrà essere superiore a euro 100,00 (cento) al mese, IVA inclusa.

2. L'*utente* provvede, con frequenza mensile anticipata, al pagamento ad *ACI* del canone sociale di cui al comma 1 tramite SEPA o SDD o carta di credito, secondo quanto previsto dal contratto di noleggio.

3. Il canone sociale per i servizi di noleggio di cui al comma 1 include la copertura assicurativa del veicolo, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 3 e specificato nella tabella "A" allegata al presente decreto, nonché gli ulteriori servizi indicati nella medesima tabella "A", secondo i dettagli e

le specifiche contenute nei contratti di noleggio che saranno pubblicati prima della data di adesione. Restano interamente a carico dell'*utente* i costi relativi a eventuali servizi aggiuntivi da questi richiesti.

4. Il contratto di noleggio non deve prevedere alcun anticipo, oltre al canone mensile, sul costo di noleggio del veicolo a carico dell'*utente*.

5. I costi connessi all'operazione di rottamazione del veicolo, di cui al comma 2 dell'articolo 4, sono integralmente a carico dell'*utente*.

Art. 6

(Soggetto gestore)

1. Per l'attuazione del *Programma* il *Ministero* si avvale di *ACI*, in quanto ente pubblico non economico con competenze istituzionali in materia di servizi legati alla mobilità, nel rispetto della vigente normativa applicabile. *ACI* avrà la facoltà di attuare il *Programma* direttamente o tramite una propria società totalmente partecipata, operante in regime di "in house providing" e preposta all'erogazione dei servizi di mobilità, sulla base di un apposito accordo stipulato con il *Ministero*.

2. *ACI*, per l'attuazione del *Programma*, potrà utilizzare la piattaforma Ecobonus gestita da Invitalia S.p.A.

Art. 7

(Risorse disponibili)

1. Per l'acquisto di beni e servizi essenziali per l'attuazione del *Programma* sono destinate risorse del Fondo pari a euro 50.000.000 disponibili in conto residui 2025. Il soggetto deputato all'acquisto di tali beni e servizi è il soggetto gestore di cui all'articolo 6. Le predette risorse sono interamente trasferite ad *ACI* a valle della registrazione dell'accordo di cui all'articolo 6, comma 1 del presente decreto, al fine di assicurare l'avvio del *Programma* nonché garantire le risorse necessarie al lancio delle gare di approvvigionamento dei beni e servizi strumentali all'attuazione del *Programma* stesso. Il dettaglio di tali beni e servizi verrà riportato nell'accordo sopra citato.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate all'acquisto dei veicoli inclusi nel *Programma* e delle necessarie coperture assicurative, alla copertura di tutti i servizi indicati all'articolo 5, comma 3, nonché alla copertura di tutti i costi direttamente imputabili al *Programma*. Gli oneri di gestione del *Programma* sostenuti da *ACI* sono rendicontati e approvati dal *Ministero*.

3. Per la copertura dei costi relativi agli oneri di gestione del *Programma* sono destinate risorse nella misura complessiva massima di euro 3.660.000,00 (IVA inclusa). La somma verrà erogata ad *ACI* in quattro rate annuali secondo le seguenti modalità: fino ad un massimo di euro 400.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2027, fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2028, fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2029, fino a euro 1.260.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2030. Le citate somme delle rate annuali saranno erogate sulla base delle rendicontazioni presentate da *ACI* ed approvate dal *Ministero*, a valere sugli stanziamenti del Fondo delle medesime annualità.

4. *ACI* fornisce periodicamente al *Ministero* la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse e sull'andamento del *Programma*, con particolare riferimento ad eventuali economie che vengano a maturazione nel corso dell'attività gestita, che dovranno essere retrocesse al *Ministero* stesso. L'accordo di cui all'articolo precedente provvede alla disciplina di tali aspetti.

5. In caso di un insufficiente accesso al *Programma*, i veicoli non utilizzati saranno posti in vendita secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, lettere b) e c) del presente decreto. Gli introiti

delle vendite saranno retrocessi da *ACI* al *Ministero* stesso. L'accordo di cui all'articolo precedente provvede alla disciplina di tali aspetti.

Art. 8

(Condizioni e modalità di accesso)

1. Per la prenotazione dei veicoli inclusi nel *Programma*, *ACI* si avvale di un apposito sistema informatico. I relativi costi sono a carico delle risorse di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto.
2. Con avviso a firma del Direttore generale per la Politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del *Ministero*, pubblicato sul sito istituzionale del *Ministero*, verrà comunicata l'apertura dello sportello per le prenotazioni dei veicoli sulla piattaforma informatica di cui al comma precedente.
3. Il *Ministero* e *ACI* comunicano sui rispettivi siti web l'avvio e la chiusura delle operazioni di prenotazione dei veicoli per esaurimento della flotta disponibile. Sui medesimi siti web saranno rese pubbliche periodicamente le informazioni sull'andamento della misura, con particolare riferimento al tempestivo monitoraggio della disponibilità dei veicoli da noleggiare inclusi nel *Programma*. Il veicolo è assegnato da *ACI* all'*utente* nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di accesso al *Programma*, verificata la rispondenza a tutti i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2.
4. L'*utente* ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
5. I veicoli usati di cui al precedente comma 4 non possono in nessun caso essere rimessi in circolazione e, ai fini del comma 4, devono essere consegnati dall'*utente* ai centri di raccolta appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
6. Le operazioni effettuate da *ACI* e dall'*utente* di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo vengono sottoposte dal *Ministero*, o da terza parte da questo autorizzata, ad un controllo di completezza e regolarità della documentazione.

Art. 9

(Decadenza del diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso al *Programma* decade per l'*utente* se, fin dalla data di assegnazione e nel periodo di durata del contratto di noleggio, si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) la perdita dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto;
 - b) l'*utente* per due mesi, anche non consecutivi, non provvede al pagamento del canone sociale di cui all'articolo 5, comma 1, secondo quanto previsto dal contratto di noleggio o non provvede al pagamento delle multe, franchigie e/o altri oneri ad esso addebitabili;
 - c) l'*utente* procede al sub-noleggio del veicolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del presente decreto;
 - d) in caso di furto, incendio o perimento totale successivo ai primi diciotto mesi del contratto di noleggio o di due furti per il medesimo *utente*.
2. L'*utente*, in caso di perdita dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, comma 2, provvede immediatamente a darne opportuna comunicazione ad *ACI*, secondo quanto previsto dal contratto di

noleggio, che procede al recupero del veicolo concludendo l'erogazione del servizio. Qualora il veicolo sia recuperato entro i primi diciotto mesi di durata del contratto di noleggio, lo stesso sarà assegnato a un nuovo *utente* per il periodo residuale rispetto ai 36 mesi previsti dal *Programma*. Qualora, invece, il veicolo sia recuperato dopo i primi diciotto mesi di durata del contratto di noleggio, lo stesso sarà ceduto ad altro soggetto, come previsto all'articolo 4, comma 3 lettera b) o c) del presente decreto.

3. Qualora *ACI* accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, anche a campione, l'eventuale indebito accesso al *Programma*, con fruizione anche parziale del servizio di noleggio, procede al recupero del veicolo e, contestualmente, al recupero dell'indebito beneficio, quantificato in euro 300,00 (trecento) per ogni mese di indebita fruizione del noleggio, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nel sito internet istituzionale del *Ministero* (www.mimit.gov.it). Dell'adozione del presente decreto è dato, altresì, avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO

Firmato digitalmente da: Adolfo Urso
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 03/07/2026 21:16:20

Tabella A – Elenco dei servizi inclusi nel Programma

Coperture assicurative incluse: Assicurazioni RCA Auto con franchigia massima pari a € 250; Furto e Incendio con franchigia pari al 10% del danno e comunque non superiore a € 1.000; Kasko con franchigia massima pari a € 500; Atti Vandalici e Socio-Politici, Cristalli ed Eventi Naturali, in ogni caso di perdita, eccetto furto e incendio, la franchigia massima sarà non superiore a € 500
Manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo
Dotazione iniziale del veicolo con pneumatici All Season
Soccorso stradale H24
Gestione del servizio del noleggio a lungo termine comprensivo anche di gestione multe e sinistri
Customer service
Auto sostitutiva (limitatamente ai casi previsti dai contratti di noleggio)

Nota: le modalità ed i dettagli specificati nei contratti di noleggio saranno pubblicati prima della data di adesione.